

REGOLE SUI CONFLITTI

Approvate dal Consiglio di Amministrazione il 12 giugno 2026

I. CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini delle presenti Regole, un conflitto sorge in caso di doppia dichiarazione (o di più dichiarazioni) relativa alla stessa opera e con una percentuale cumulativa sovrapposta di diritti dichiarati superiore al cento per cento (100%).
2. AGICOA Italia avvierà una procedura di risoluzione del conflitto solo con riguardo ai conflitti che coinvolgono royalties e tratterà tali royalties fino a quando il conflitto sia risolto o fino a quando gli importi siano rimossi conformemente alle presenti Regole. Soltanto le parti in conflitto aventi royalties in gioco saranno parti della procedura. Nell'amministrazione dei conflitti, AGICOA Italia darà priorità ai conflitti di maggiore valore economico.
3. Le parti in conflitto gestiranno le procedure di risoluzione del conflitto attraverso il portale web di dichiarazione AGICOA Italia (IRRIS web).
4. AGICOA Italia incoraggia le parti a risolvere un conflitto mediante negoziazioni dirette in qualsiasi Fase di una procedura di risoluzione del conflitto. Se le parti raggiungono un accordo, si applicherà l'Articolo 7(4)(b).
5. Le presenti Regole non si applicano:
 - (a) alle dichiarazioni relative a periodi e territori per i quali il termine di dichiarazione sia scaduto al momento della dichiarazione secondo le regole di distribuzione AGICOA Italia;
 - (b) alle dichiarazioni effettuate dallo stesso dichiarante relative ai diritti che erano in conflitto e cancellati dal database AGICOA Italia dopo la risoluzione del conflitto, salvo che tale dichiarante fornisca una nuova documentazione giuridica a sostegno della nuova dichiarazione;
 - (c) ai conflitti che si verificano a seguito della registrazione di una dichiarazione da parte dello stesso dichiarante per conto di diversi titolari di diritti, salvo quanto specificamente disciplinato all'Articolo 10 delle presenti Regole. In tali casi, AGICOA Italia applicherà la procedura ivi descritta. Nel contesto di una procedura di risoluzione del conflitto in corso, se, a seguito di un aggiornamento dei diritti, il conflitto residuo è collegato a dichiarazioni registrate dallo stesso dichiarante per conto di diversi titolari di diritti, AGICOA Italia disattiverà automaticamente la procedura di risoluzione del conflitto e tratterà la questione conformemente all'Articolo 10.
 - (d) alle procedure di risoluzione del conflitto avviate da AGICOA Italia in un momento in cui erano in vigore altre regole sui conflitti, salvo che la/le parte/i in conflitto coinvolta/e in tali procedure scelga/no di essere soggetta/e alle nuove Regole modificate, nel qual caso tali Regole si applicheranno a tale/i parte/i.

ARTICOLO 2 COMUNICAZIONI, TERMINI E PROROGHE

1. Tutte le comunicazioni di AGICOA Italia, comprese le notifiche, ai sensi delle presenti Regole dovranno essere effettuate per iscritto, in inglese e trasmesse in forma elettronica e/o annunciate nell'area notifiche di IRRIS web.
2. Nel caso in cui tutte le parti in conflitto abbiano comunicato correttamente la propria posizione entro il termine stabilito, AGICOA Italia, a seconda del caso, concluderà la procedura di risoluzione del conflitto o la farà avanzare alla Fase successiva prima della scadenza del termine.
3. I termini previsti dalle presenti Regole decorrono dal giorno successivo a quello in cui AGICOA Italia invia una comunicazione elettronica; la data di scadenza dovrà essere indicata nella comunicazione. Nel calcolo dei termini si utilizzano i giorni di calendario.
4. Di norma, laddove applicabile, AGICOA Italia invierà alle parti le comunicazioni pertinenti entro trenta (30) giorni.
5. Ciascun termine può essere prorogato da AGICOA Italia su richiesta di una delle parti in conflitto tramite IRRIS web. Una proroga può essere concessa una sola volta per parte per un massimo di trenta (30) giorni nel corso di una procedura di risoluzione del conflitto.
6. Il mancato riscontro in qualsiasi Fase di una procedura di risoluzione del conflitto o la mancata presentazione dei documenti richiesti ai sensi degli Articoli 6(1), 7(3), 7(4)(b) e 8 qui di seguito entro i termini stabiliti sarà considerato come rinuncia ai diritti in conflitto e AGICOA Italia modificherà di conseguenza la/le dichiarazione/i.
7. Al fine di garantire procedure tempestive ed efficienti, AGICOA Italia invierà alle parti entro un determinato termine fino a un massimo di tre (3) reminder per ciascuna Fase.
8. AGICOA Italia notificherà alle parti in conflitto l'inizio e la fine di ogni Fase di una procedura di risoluzione del conflitto.

ARTICOLO 3 NUOVI DICHIARANTI CHE SI AGGIUNGONO A UN CONFLITTO ESISTENTE

1. Qualora un nuovo dichiarante registri una dichiarazione relativa a un'opera oggetto di conflitto e purché non si tratti di una dichiarazione tardiva ai sensi dell'Articolo 1(5)(a) del presente documento, AGICOA Italia informerà il nuovo dichiarante dell'esistenza della procedura di risoluzione del conflitto già in corso e le parti inizialmente in conflitto dell'esistenza del nuovo dichiarante.
2. Il nuovo dichiarante avrà quindi un massimo di trenta (30) giorni, se entra nel conflitto alla Fase 1, e un massimo di sessanta (60) giorni, se entra nel conflitto alla Fase 2, per verificare e/o modificare la propria dichiarazione e per conformarsi agli altri requisiti di cui agli Articoli da 5 a 6 delle presenti Regole. Per le parti inizialmente in conflitto, i termini nelle rispettive Fasi resteranno invariati.

Se le parti inizialmente in conflitto e il nuovo dichiarante rispettano tutti i requisiti stabiliti dalle presenti Regole e il conflitto persiste, AGICOA Italia procederà alla Fase successiva della procedura di risoluzione del conflitto e ne informerà tutte le parti in conflitto.

3. Qualora il nuovo dichiarante entri nel conflitto alla Fase 3, AGICOA Italia sospenderà la procedura di risoluzione del conflitto fino a quando avrà esaminato la documentazione giuridica, eventualmente fornita dal nuovo dichiarante entro un massimo di sessanta (60) giorni. Se i documenti forniti sono conformi all'Articolo 6(1) qui di seguito e il conflitto persiste con il nuovo dichiarante, AGICOA Italia riavvierà la Fase 3 della procedura di risoluzione del conflitto fin dall'inizio e ne informerà tutte le parti in conflitto.

ARTICOLO 4 GARANZIA IN CASO DI PAGAMENTO

1. Ciascuna parte che riceve royalties ai sensi delle presenti Regole terrà indenne AGICOA Italia e la manleverà rispetto a tutte le azioni, procedimenti, costi, danni, spese, pretese e richieste che siano promossi, minacciati o avanzati da un'altra parte in conflitto o da qualsiasi terzo nei confronti di AGICOA Italia in relazione a dette royalties.

2. Qualora nessuna delle parti in conflitto abbia diritto a ricevere royalties da AGICOA Italia dopo la risoluzione del conflitto, gli importi indebitamente ricevuti da una parte prima che tale conflitto fosse annunciato dovranno essere restituiti ad AGICOA Italia.

II. PROCEDURE DI CONFLITTO

ARTICOLO 5 FASE 1

1. AGICOA Italia notificherà ai dichiaranti interessati l'esistenza di un conflitto relativo a un'opera dichiarata, indicando i territori, le versioni linguistiche, i canali TV/trasmissioni, la percentuale di diritti in conflitto e/o i periodi in conflitto, a seconda di ciò che sia rilevante, nonché la percentuale di diritti dichiarata da ciascuna delle parti e gli importi trattenuti da AGICOA Italia in quel momento in relazione a ciascuna delle parti.
2. Le parti avranno un massimo di trenta (30) giorni per modificare le proprie dichiarazioni confermando, ritirando o modificando i propri diritti. Le parti notificheranno ad AGICOA Italia la loro posizione definitiva utilizzando IRRIS web.
3. Se il conflitto viene risolto dopo che le parti hanno modificato le proprie dichiarazioni entro il termine stabilito, AGICOA Italia chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute alle parti aventi diritto nella successiva distribuzione pertinente.
4. Se tutte le parti ritirano le proprie pretese, AGICOA Italia chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute in una successiva distribuzione nella successiva distribuzione prevista per il paese pertinente tra i dichiaranti AGICOA Italia pertinenti.
5. Il mancato riscontro entro il termine stabilito sarà considerato come rinuncia ai diritti in conflitto e AGICOA Italia modificherà di conseguenza le dichiarazioni fornite.

ARTICOLO 6 FASE 2

1. Qualora più di una parte mantenga o modifichi le proprie pretese nella Fase 1 in modo tale che il conflitto persista, AGICOA Italia chiederà a tali parti di inserire in IRRIS web, tramite upload, entro un massimo di sessanta (60) giorni (i) documentazione giuridica, quali contratti e/o altri documenti di supporto, rilevante per dimostrare il diritto di una parte a rivendicare i diritti in conflitto, e (ii) un riassunto scritto in inglese che evidenzi le disposizioni pertinenti dei documenti forniti e motivi le ragioni per cui i documenti forniti sono sufficienti e adeguati a provare il diritto della parte, a condizione che:
 - (a) i documenti presentati siano considerati documentazione giuridica se si riferiscono all'opera e alle parti in conflitto, a un'espressa cessione o riserva di diritti, ai territori, alle versioni linguistiche, ai canali TV/trasmissioni, alla percentuale di diritti e/o ai periodi per i quali il conflitto esiste, a seconda di ciò che sia rilevante, e includano una completa catena dei titoli, se del caso. Le parti possono inoltre fornire altre informazioni rilevanti per il conflitto;
 - (b) dichiarazioni generiche e giustificazioni oggettivamente inadeguate non sono sufficienti;

(c) le copie della documentazione presentata devono essere complete e firmate; sono accettabili copie di accordi da cui siano state rimosse o oscurate informazioni riservate o sensibili, a condizione che tali informazioni rimosse o oscurate non riguardino la cessione o la titolarità dei diritti.

2. AGICOA Italia esaminerà quindi i documenti presentati e notificherà alle parti se essi non sono conformi all'Articolo 6(1) del presente documento.

A scanso di equivoci, AGICOA Italia esaminerà i documenti presentati solo per garantire la loro pertinenza rispetto al conflitto e la conformità ai requisiti dell'Articolo 6(1) del presente documento e non adotterà alcuna decisione sul diritto relativo alle pretese concernenti opere in conflitto. Tali documenti sono considerati riservati e AGICOA Italia non li condividerà in alcun caso con la/le controparte/i.

3. Se una o più parti presentao tutti i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo 6(1) del presente documento e un'altra parte non risponde o fornisce documenti non conformi a tale Articolo, in modo tale da risolvere il conflitto, AGICOA Italia eliminerà dal database AGICOA Italia i diritti in conflitto della parte o delle parti che non hanno risposto o non sono conformi, chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute nella successiva distribuzione pertinente alle parti che hanno fornito tutti i documenti richiesti.

4. Se nessuna delle parti risponde entro il termine né invia documenti conformi all'Articolo 6(1) del presente documento, AGICOA Italia eliminerà i diritti in conflitto delle parti dal database AGICOA Italia, chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute nella successiva distribuzione prevista per il paese pertinente tra i dichiaranti AGICOA Italia pertinenti.

ARTICOLO 7 FASE 3

1. Qualora il conflitto persista dopo che più di una parte abbia presentato i documenti come richiesto ai sensi dell'Articolo 6(1) del presente documento, AGICOA Italia notificherà le parti e chiederà loro di risolvere il conflitto tramite negoziazioni dirette entro centottanta (180) giorni.

2. Nel caso in cui le parti avviino negoziazioni, esse dovranno parteciparvi attivamente, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, organizzando e prendendo regolarmente parte a conference call, riunioni, comunicazioni elettroniche e condividendo la documentazione a sostegno delle proprie pretese. Nel caso in cui una o più parti non rispondano o non partecipino attivamente alle negoziazioni entro il termine di centottanta (180) giorni, AGICOA Italia eliminerà i diritti in conflitto delle parti interessate dal database AGICOA Italia. Ai fini di una valida partecipazione a una negoziazione, le risposte ai tentativi di negoziazione dovrebbero essere fornite con un ragionevole anticipo rispetto alla scadenza del termine.

3. Se solo una parte partecipa attivamente alle negoziazioni descritte sopra e comprova tale partecipazione fornendo le relative prove in IRRIS web, AGICOA Italia chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto dopo la scadenza del termine di centottanta (180) giorni e distribuirà le royalties trattenute nella successiva distribuzione pertinente a tale parte.

4. Se due o più parti partecipano attivamente alle negoziazioni, si applicherà quanto segue:

(a) se nessuna delle parti informa AGICOA Italia sui termini del proprio accordo transattivo entro centottanta (180) giorni, AGICOA Italia eliminerà i diritti in conflitto delle parti dal database AGICOA Italia, chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute in una successiva distribuzione nella successiva distribuzione prevista per il paese pertinente tra i dichiaranti AGICOA Italia pertinenti;

(b) se le parti raggiungono un accordo, ciascuna di esse dovrà inserire in IRRIS web i termini dell'accordo, e aggiornare i diritti in conflitto corrispondenti. Le royalties trattenute saranno distribuite secondo tali termini. In caso di conflitti residui o discrepanze dopo l'aggiornamento dei diritti, AGICOA Italia provvederà alle opportune modifiche in conformità con l'accordo fornito da tutte le parti.

(c) Se, non riuscendo a raggiungere un accordo, almeno una delle parti informa AGICOA Italia tramite IRRIS web entro centottanta (180) giorni della propria intenzione di avviare un procedimento giudiziario, un arbitrato o una mediazione, AGICOA Italia procederà alla Fase 4 ai sensi dell'Articolo 8 qui di seguito e ne informerà le parti.

ARTICOLO 8 FASE 4

1. Se una delle parti ha informato AGICOA Italia tramite IRRIS web della propria intenzione di avviare un procedimento giudiziario, tale parte dovrà fornire in IRRIS web, entro un massimo di trenta (30) giorni, la prova documentale che confermi che il procedimento giudiziario è stato avviato.

Se la parte che ha avviato l'iniziativa non fornisce tale prova entro il termine stabilito, AGICOA Italia eliminerà i diritti in conflitto di tutte le parti in conflitto dal database AGICOA Italia, chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute in una successiva distribuzione nella successiva distribuzione prevista per il paese pertinente tra i dichiaranti AGICOA Italia pertinenti.

Se la parte che ha avviato l'iniziativa carica la prova documentale entro il termine stabilito, AGICOA Italia ne informerà l'altra/le altre parte/i e la procedura di risoluzione del conflitto sarà sospesa finché almeno una parte non caricherà in IRRIS web l'esito del procedimento giudiziario. AGICOA Italia apporterà le opportune modifiche sulla base dell'esito fornito.

2. Se una parte ha informato AGICOA Italia utilizzando IRRIS web della propria intenzione di avviare un arbitrato o una mediazione, si applicherà quanto segue:

(a) almeno una delle parti in conflitto dovrà inserire in IRRIS web, entro un massimo di trenta (30) giorni, una prova documentale che confermi che l'arbitrato o la mediazione siano stati avviati.

(b) se nessuna delle parti fornisce tale prova entro il termine stabilito, AGICOA Italia provvederà a rimuovere i diritti in conflitto di tutte le parti dal database AGICOA Italia, chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute nella successiva distribuzione prevista per il paese pertinente tra i dichiaranti AGICOA Italia pertinenti;

(c) se almeno una parte fornisce la prova documentale entro il termine stabilito, AGICOA Italia ne informerà tutte le parti e chiederà di confermare il proprio accordo a procedere con l'arbitrato o la mediazione entro un massimo di trenta (30) giorni.

Se la/ controparte o le controparti non rispondono entro il termine stabilito, AGICOA Italia provvederà a rimuovere i diritti in conflitto della o delle parti interessate dal database AGICOA Italia. Successivamente, chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute alla parte o alle parti aventi diritto nella successiva distribuzione pertinente.

Se tutte le parti in conflitto confermano il proprio accordo a procedere con l'arbitrato o la mediazione entro il termine stabilito, la procedura di risoluzione del conflitto sarà sospesa finché almeno una parte non inserirà in IRRIS web l'esito dell'arbitrato o della mediazione. AGICOA Italia apporterà le opportune modifiche sulla base dell'esito fornito.

Se la controparte o le controparti rifiutano di procedere con l'arbitrato o la mediazione entro il termine stabilito, l'altra o le altre parti potranno informare AGICOA Italia della propria intenzione di avviare un procedimento giudiziario entro trenta (30) giorni, e si applicherà quindi l'Articolo 8(1) del presente documento. Se l'altra o le altre parti non informano AGICOA Italia della propria intenzione di avviare un procedimento giudiziario entro il termine stabilito, AGICOA Italia provvederà a rimuovere i diritti di tutte le parti in conflitto dal database AGICOA Italia, chiuderà la procedura di risoluzione del conflitto e distribuirà le royalties trattenute in una successiva distribuzione pertinente tra i dichiaranti AGICOA Italia pertinenti.

ARTICOLO 9

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI EUR 500 O INFERIORI CHE COINVOLGONO PERIODI CHIUSI

CONFLITTI TRA DICHIARANTI DIVERSI

1. Nel mese di gennaio di ogni anno, AGICOA Italia notificherà a ciascun dichiarante tutte le opere in conflitto nelle quali esso è coinvolto come parte in conflitto e che, complessivamente, bloccano EUR 500 o meno, aggregati con riferimento al periodo chiuso più recentemente concluso (come definito nelle regole di distribuzione AGICOA Italia) e ai periodi aperti, se del caso.

Ciascuna notifica specificherà rispettivamente la quota degli importi bloccati riferibile al periodo chiuso e ai periodi aperti.

2. I dichiaranti avranno tempo fino al 31 marzo del rispettivo anno per (i) risolvere il conflitto tra loro e adeguare di conseguenza i propri diritti in IRRIS web, oppure (ii) informare AGICOA Italia entro tale termine della propria intenzione di avviare una CRP.

3. Se almeno una parte dichiara la propria intenzione di avviare una CRP per conflitti che bloccano più di EUR 200, la procedura sarà avviata conformemente agli Articoli da 5 a 8 del presente documento.

Se tutte le parti dichiarano la propria intenzione di avviare una CRP per conflitti che bloccano EUR 200 o meno, la procedura sarà parimenti avviata in conformità a tali Articoli. In tali casi, se soltanto una parte dichiara la propria intenzione di avviare una CRP e fornisce prova del fatto che essa è stata l'unica parte ad aver partecipato alle

negoziazioni per risolvere il conflitto, la procedura sarà nondimeno avviata conformemente agli Articoli da 5 a 8 del presente documento.

4. Se i dichiaranti non hanno risolto il proprio conflitto mediante negoziazioni dirette e adeguamento in IRRIS web, né hanno dichiarato la propria intenzione di avviare una CRP entro il termine del presente documento, gli importi del conflitto relativi ai periodi chiusi saranno rimossi e distribuiti conformemente alle regole di distribuzione AGICOA Italia. I diritti in conflitto resteranno attivi.

5. Se il conflitto viene successivamente risolto a favore di un determinato titolare di diritti, tale titolare di diritti non avrà diritto di reclamare alcun importo rimosso relativo ai periodi chiusi.

ARTICOLO 10

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI CHE COINVOLGONO PERIODI CHIUSI

CONFLITTI ALL'INTERNO DELLO STESSO DICHIARANTE

1. Nel mese di gennaio di ogni anno, AGICOA Italia notificherà a ciascun dichiarante tutte le opere in conflitto nelle quali esso è coinvolto come dichiarante agente per conto di diversi titolari di diritti.

Ciascuna notifica specificherà la quota degli importi bloccati riferibile al periodo chiuso più recentemente concluso (come definito nelle regole di distribuzione AGICOA Italia) e ai periodi aperti, se del caso.

2. I dichiaranti avranno tempo fino al 31 marzo del rispettivo anno per risolvere i conflitti tra loro e adeguare di conseguenza i propri diritti.

3. In assenza di un adeguamento dei diritti che risolva il conflitto in IRRIS web entro il termine del presente documento, gli importi del conflitto relativi al periodo chiuso saranno rimossi e distribuiti conformemente alle regole di distribuzione AGICOA Italia. I diritti in conflitto resteranno attivi.

4. Se il conflitto viene successivamente risolto a favore di un determinato titolare di diritti, tale titolare di diritti non avrà diritto di reclamare alcun importo rimosso relativo ai periodi chiusi.

III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 11

1. Gli Articoli 9 e 10 del presente documento si applicheranno per la prima volta nel gennaio 2027.

2. Come misura transitoria, la procedura per la gestione dei conflitti che coinvolgono periodi chiusi tra dichiaranti diversi sarà la seguente:

(a) nel novembre 2025, AGICOA Italia notificherà a ciascun dichiarante tutte le opere in conflitto nelle quali esso è coinvolto come parte in conflitto, distinguendo tra:

- conflitti che bloccano più di EUR 500, aggregati tra periodi chiusi e periodi aperti, ove applicabile; e
- conflitti che bloccano EUR 500 o meno, aggregati tra periodi chiusi e periodi aperti, ove applicabile.

Ciascuna notifica specificherà la quota degli importi bloccati riferibile ai periodi chiusi dal 1984 e ai periodi aperti, ove applicabile.

(b) i dichiaranti avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per (i) risolvere i conflitti tra loro e adeguare di conseguenza i propri diritti in IRRIS web, oppure (ii) per i conflitti che bloccano più di EUR 500, informare AGICOA Italia entro tale termine della propria intenzione di avviare una CRP.

(c) in assenza di un adeguamento dei diritti che risolva il conflitto — sia che il conflitto blocchi EUR 500 o meno, sia che blocchi più di EUR 500 — oppure, in quest'ultimo caso, in assenza di una dichiarazione di intenti volta ad avviare una CRP entro il termine prescritto, gli importi relativi ai periodi chiusi saranno rimossi e distribuiti conformemente alle regole di distribuzione AGICOA Italia. I diritti in conflitto resteranno attivi.

(d) se il conflitto viene successivamente risolto a favore di un determinato dichiarante, tale dichiarante non avrà diritto di reclamare alcun importo stralciato relativo ai periodi chiusi.

3. Come misura transitoria, la procedura per la gestione dei conflitti che coinvolgono periodi chiusi all'interno dello stesso dichiarante sarà la seguente:

(a) nel novembre 2025, AGICOA Italia notificherà a ciascun dichiarante tutte le opere in conflitto nelle quali esso è coinvolto come dichiarante agente per conto di diversi titolari di diritti.

Ciascuna notifica specificherà la quota degli importi bloccati riferibile ai periodi chiusi dal 1984 e ai periodi aperti, ove applicate.

(b) i dichiaranti avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per risolvere i conflitti e adeguare di conseguenza i propri diritti in IRRIS web.

In mancanza di ciò, si applicheranno le conseguenze di cui all'Articolo 10(3).

(c) se il conflitto viene successivamente risolto per i periodi aperti a favore di un determinato titolare di diritti, tale titolare di diritti non avrà diritto di reclamare alcun importo rimosso relativo ai periodi chiusi.